

**Lettera 28 giugno 1994, prot. n. 161765**  
**Oggetto: Legge 46/90 - Adeguamento impianti.**

Emanata da: **Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato**

Riguardante: Sicurezza degli impianti (L. 46/90) – Adeguamento impianti

**TESTO**

MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DGPI - Ispettorato tecnico

ROMA 28 GIUGNO 1994

PROT. N. 161765

ALLA FEDERAZIONE ANIMA  
Fed. Ass. Nazionale Industria  
Meccanica Varia ed Affine  
Via Battistotti Sassi, 11  
20133 MILANO

OGGETTO: Legge 46/90 – Adeguamento impianti.

Si fa riferimento alla nota n. 333/GEN.-GC/sm del 29 aprile u.s. con la quale codesta Associazione ha posto dei quesiti concernenti l'adeguamento degli impianti relativi agli edifici civili di cui alla legge 46/90 ed in particolare per gli impianti indicati alle lettere c) ed e) dell'art. 1 della anzidetta legge.

Si premette che l'art. 7 della legge 46/90 considera, al comma 1, come costruiti a regola d'arte i materiali e i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia.

La previsione della regola d'arte in materia di impianti non può essere considerata alla stregua di un principio statico, ma debba essere correlata all'evoluzione della normativa che di volta in volta interviene a recepire le modifiche connesse allo sviluppo tecnologico.

Premesso quanto sopra si ritiene che per l'adeguamento di tutti gli impianti esistenti alle norme previste dall'art. 7 della legge n. 46/1990 (entro il termine del 31 dicembre 1994) ed, in particolare, al dovuto rispetto dell'esecuzione degli impianti stessi a regola d'arte, utilizzando materiali anch'essi costruiti a regola d'arte, si debba tener conto della specifica normativa vigente all'atto dell'intervento da effettuare (di adeguamento, ristrutturazione, nuova installazione) e, conseguentemente, il soggetto incaricato deve adeguare l'impianto, nel momento dell'intervento, a quanto previsto dalle norme intervenute anche tra il 1990 e il 1994.

Per quanto riguarda i materiali e i componenti citati, come anzidetto, nell'art. 7 comma 1 della legge 46/90, il compito del manutentore si ritiene che sia quello di controllare la funzionalità in relazione alle norme UNI-CIG vigenti all'epoca della utilizzazione e valide all'entrata della legge 46/90.

Per quanto riguarda invece l'installazione degli impianti che utilizzano i suddetti materiali e componenti, considerando che il comma 3 dell'art. 7 di cui trattasi ricomprende nell'adeguamento "tutti" gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della sopra richiamata legge, si ritiene che l'impianto così realizzato ricada nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 7 e, quindi, nella esigenza di adeguamento posta dalla normativa vigente, in particolare in materia di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(G. Ammassari)